

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Lucia Picardi ..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente non Consumatore
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi ..... membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

Nella seduta del 06.09.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene all'accertamento dei presupposti per la risoluzione di un contratto di *leasing* di un autoveicolo industriale, e ciò in dipendenza della mancata immatricolazione del medesimo da parte del fornitore. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

La vicenda trae origine dalla conclusione, nel marzo del 2008, di un contratto di *leasing* avente a oggetto un autocarro, le cui caratteristiche erano state previamente concordate dalla ricorrente con il fornitore tramite sottoscrizione di un ordine di acquisto. Nonostante il puntuale pagamento dei canoni da parte della ricorrente, il bene oggetto del *leasing* non le veniva tuttavia consegnato, non avendo il fornitore provveduto alla sua immatricolazione.

La singolare situazione veniva rilevata, per primo, dall'intermediario, il quale - con lettera del 24 luglio 2009 indirizzata al fornitore e, per conoscenza, alla società ricorrente -



sottolineava la necessità di “chiudere” il rapporto, attesa l'impossibilità di mantenere aperta un'operazione di *leasing* in assenza dell'immatricolazione del bene. A valle di tale comunicazione, con un primo reclamo datato 27 novembre 2009, indirizzato sia al fornitore che all'intermediario resistente, l'odierna ricorrente - nel sottolineare di non aver ancora ricevuto il bene oggetto del *leasing* - addebitava la responsabilità dell'accaduto al fornitore, che non le avrebbe dato notizia della messa a disposizione del bene e non le avrebbe mai chiesto di procedere alla consegna della licenza per autotrasporto necessaria per l'immatricolazione; documentazione, questa, la cui essenzialità ai fini dell'immatricolazione le sarebbe stata comunicata dal fornitore solo in occasione di una conversazione telefonica di recente intervenuta. Sulla base di tali premesse in fatto l'odierna ricorrente avanzava pretesa di restituzione del deposito cauzionale versato nelle mani del rivenditore, nonché delle rate fino a quel momento corrisposte all'intermediario per complessivi € 27.273,02, “*oltre accessori*”.

Tale reclamo non veniva sostanzialmente riscontrato dall'intermediario, il quale si limitava ad inviare una scarna comunicazione interlocutoria con cui segnalava di aver affidato la risoluzione dei problemi insorti al rivenditore. Insoddisfatta di tale risposta, la società odierna ricorrente rinnovava il reclamo con lettera del 26 marzo 2010, nella quale ribadiva quanto già esposto in ordine al fatto di non avere mai ricevuto dal fornitore, prima della conversazione telefonica del 22 novembre 2009, alcuna richiesta di consegnare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autotrasporto, e dunque insisteva nelle richieste già precedentemente formulate

A questo secondo reclamo fornivano riscontro scritto sia il rivenditore che l'intermediario che respingevano ogni addebito. In particolare il rivenditore, con lettera del 5 aprile 2011, contestava la ricostruzione della vicenda così come presentata nel reclamo, affermando: (i) *in limine*, che il bene oggetto della fornitura, consistente nel solo telaio cabinato, era stato già messo a disposizione della società locatrice, come da verbale di consegna da questa sottoscritto, per essere poi affidato ad un allestitore designato della società ricorrente e con il quale la stessa avrebbe autonomamente concordate le modalità e i tempi della relativa prestazione, sicché eventuali ritardi nella consegna del veicolo completo degli allestimenti non poteva in nessun caso esserle imputata; (ii) che, in ogni caso, l'atto successivo dell'immatricolazione sarebbe stato impedito esclusivamente dalla mancata presentazione da parte della società locataria della licenza per trasporto merci in conto proprio, circostanza, questa, che non poteva dirsi ignota alla controparte che dispone di “*un cospicuo parco veicoli con analoghe caratteristiche*”.

Insoddisfatta degli esiti del reclamo, la società locatrice si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario. Dopo aver esposto brevemente i fatti che hanno dato origine alla controversia – ed in particolare insistito sia sul fatto che il fornitore non avrebbe mai consegnato, né messo a disposizione il bene, sia sul fatto che era lo stesso intermediario che, con la sua comunicazione del 24 luglio 2009, rilevava la necessità di chiudere l'operazione, non potendo continuare ad esistere un contratto di *leasing* per un bene neanche immatricolato - la società ricorrente ha concluso chiedendo all'Arbitro Bancario Finanziario di pronunciare la risoluzione del contratto di *leasing* per grave inadempimento, e comunque, in ogni caso di dichiararne la cessazione, con restituzione delle spese e dei canoni già pagati per un importo complessivo al 17 marzo 2011 di € 50.626,74.

L'intermediario ha resistito al ricorso con controdeduzioni nelle quali ha illustrato nuovamente gli argomenti già esposti nella fase di reclamo, ed in particolare ha sottolineato come la mancata immatricolazione del veicolo - già reso disponibile dal fornitore alla società locatrice e per il quale esso aveva provveduto dunque al versamento integrale del corrispettivo – fosse imputabile soltanto alla mancata presentazione da parte



della ricorrente delle autorizzazioni amministrative occorrenti per il trasporto merci per conto proprio.

Il procedimento veniva chiamato per la decisione nella seduta del 5 luglio u.s.. In tale occasione tuttavia, facendo esercizio del potere di cui all'art. 6, comma primo, delibera CICR 274/2008, il Collegio ha disposto di richiedere all'intermediario di *“procurare la produzione del “verbale di consegna” dell'autoveicolo di cui alla lettera del 5 aprile 2011 a firma della”* impresa fornitrice, assegnando termine di quindici giorni al resistente per provvedere all'incombente e, a valle della eventuale produzione, analogo termine al ricorrente per formulare proprie osservazioni.

Con nota del 13 luglio 2011, il resistente ha trasmesso copia del richiesto verbale, consistente in una dichiarazione prestampata, sottoscritta dal rappresentante della società ricorrente e datata 31 marzo 2008. A fronte di tale produzione, la ricorrente – avvalendosi della facoltà accordatale dal Collegio – ha fatto pervenire una breve nota con la quale ha contestato l'idoneità del documento a provare che il veicolo sia mai stato effettivamente consegnato. Sul punto ha osservato, infatti, la ricorrente che non solo il verbale non reca né il numero di immatricolazione né il numero di targa – il che, allora, esclude che a quella data la consegna fosse stata effettuata, anche perché, come si evince dall'art. 4 delle condizioni generali di contratto la consegna è l'atto che presuppone l'eseguita immatricolazione (il che è invece, pacifico non essere avvenuto) – ma anche che nelle operazioni di *leasing* costituirebbe, comunque, prassi comune far sottoscrivere al cliente il verbale in anticipo rispetto alla consegna effettiva, e ciò *“per accelerare il pagamento del mezzo concesso in locazione da parte del concedente”*.

## DIRITTO

Il Collegio è chiamato preliminarmente a valutare se la domanda proposta dalla ricorrente possa essere oggetto di scrutinio da parte dell'Arbitro Bancario Finanziario, o se piuttosto il suo esame non sia precluso in ragione del fatto che nel caso di specie, chiedendosi di pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto di *leasing*, si chiede una misura di carattere costitutivo ex art. 2908 c.c., la cui concessione è riservata al giudice.

E'opinione di questo Collegio che la domanda della ricorrente possa essere esaminata nel merito, e ciò per almeno due concorrenti ordini di ragioni.

Innanzitutto perché è in realtà della stessa natura costitutiva della pronuncia di risoluzione per inadempimento che, ad avviso del Collegio, si può ragionevolmente dubitare. Gli è, infatti, che – come del resto si inizia ad osservare anche in dottrina, seppur con un indirizzo ad oggi ancora minoritario – la fonte dell'effetto risolutivo risiede sempre, sia che si versi nell'ipotesi della risoluzione ex art. 1453 c.c. sia che si versi nell'ipotesi della risoluzione ex art. 1455 c.c., nell'esercizio di un diritto potestativo che sorge per il contraente fedele in presenza del presupposto dell'inadempimento di non scarsa importanza, senza dunque che ci sia bisogno, in nessuno dei due casi, della cooperazione del giudice, l'unica vera differenza tra la c.d. risoluzione giudiziale e quella conseguente alla previsione della clausola risolutiva espressa consistendo, allora, in ciò: che quando sorge contestazione sul presupposto sostanziale allegato a fondamento dell'esercizio del diritto potestativo di risoluzione, mentre nella ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. il giudice sarà chiamato a valutare oltre all'esistenza dell'inadempimento anche la sua gravità, nell'ipotesi di cui all'art. 1455 c.c. il giudice valuterà solo l'esistenza del primo ma non anche della seconda, la quale è stata già previamente valutata dalle parti, appunto con la previsione della clausola.



E tuttavia, anche a volere seguire l'indirizzo interpretativo dominante sulla natura costitutiva della pronuncia di risoluzione, ciò non basterebbe per escludere la possibilità di una cognizione nel merito della domanda così come proposta dalla ricorrente. A questo proposito deve, infatti, osservarsi che, come codesto Collegio ha già avuto modo di affermare in altre precedenti occasioni, se pure deve ritenersi inibita all'Arbitro Bancario Finanziario la possibilità di adottare una pronuncia di natura costitutiva, ad esso è, però, viceversa quanto meno consentito - pena altrimenti l'ineffettività del sistema di tutela cui l'ABF appartiene (e si ricordi che il principio dell'effettività della tutela è il criterio cui si deve conformare il sistema alternativo di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB) -, una volta accertati *incidenter* i presupposti dell'eventuale risoluzione, di assicurare i corollari obbligatori della relativa statuizione (in ciò allora non diversamente dal giudice in sede di procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., al quale non è dato emettere il provvedimento modificativo della realtà giuridica e pur tuttavia è dato anticipare gli effetti consequenziali a esso).

Venendo pertanto all'esame nel merito della domanda formulata dalla società locatrice, la stessa non è tuttavia suscettibile di accoglimento.

Sembra, infatti, a questo Collegio, che dalla documentazione versata in atti non emerga che la ritardata immatricolazione dell'autovettura sia addebitabile al fornitore, o almeno non lo sia in via esclusiva, concorrendo sul punto una chiara colpa anche della società locatrice. Gli è che, anche a prescindere da ogni questione su se sia o meno rispondente al vero la circostanza, allegata dal fornitore, secondo cui l'accordo intervenuto tra le parti aveva ad oggetto la fornitura solo di un telaio cabinato, mentre l'allestimento del mezzo avrebbe dovuto essere curato da un soggetto designato dalla locatrice (circostanza che non trova riscontro in atti), quel che è certo è, invece, che la società locatrice ha sottoscritto, in data 31 marzo 2008, una dichiarazione la quale, al di là della denominazione formale utilizzata nel modulo su cui è stata resa, dimostra, ad avviso del Collegio - anche tenuto conto della *distantia temporis* rispetto alla sottoscrizione dell'ordine di fornitura (si ricordi che l'autocarro viene ordinato a novembre del 2007) - che il fornitore aveva quanto meno proceduto alla "*messa a disposizione*" del bene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 delle condizioni generali di contratto. Ebbene, poiché con la messa a disposizione del bene scattava - ai sensi della clausola contrattuale *de qua* - l'obbligo per la società locatrice di consegnare al fornitore la documentazione necessaria affinché questi potesse poi procedere all'immatricolazione, il Collegio ritiene di poter concludere che i ritardi in tale adempimento sono imputabili alla stessa società locatrice, la quale ha ommesso di procedere alla consegna della documentazione occorrente, e prima tra tutte alla consegna della autorizzazione all'esercizio dell'attività di autotrasporto. Un documento, questo, la cui essenzialità ai fini della immatricolazione emerge chiaramente dalla disposizione di cui all'art. 82, comma secondo, del Codice della strada, sicché non è credibile che la ricorrente, la quale esercitava già da tempo siffatta attività, potesse ignorare tale circostanza.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**



Decisione N. 1923 del 20 settembre 2011

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI